



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Strategia Nazionale Area Interna Vallo di Diano

INTERVENTO VDD 5.1 "COOPERAZIONE E COSTITUZIONE DI RETI: R.H."

Tipologia d'intervento 16.7.1

Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo - AZIONE A

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI AGRONOMICI E DI SUPPORTO ALL'INTERA FILIERA CEREALICOLA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE – AREA VALLO DI DIANO - PSR CAMPANIA 2014-2020 – MISURA 16.7.1 – INTERVENTO VDD 5.1 "COOPERAZIONE E COSTITUZIONE DI RETI: R.H.". CUP D39E18001630006

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Michele Rienzo

Indice

Art. 1 – Definizioni e contenuto del Capitolato.....	3
Art. 2 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 3 – Corrispettivo dell'affidamento	4
Art. 4 - Indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire.....	5
Art. 5 – Documenti da presentare in caso di aggiudicazione. Stipula del contratto.....	5
Art. 6 – Durata del contratto/ Tempi di esecuzione del servizio.....	5
Art. 7 – Garanzie di esecuzione e coperture assicurative	6
Art. 8 – Responsabile del procedimento	7
Art. 9 – Modalità di pagamento	7
Art. 10 – Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni	8
Art. 11 – Possibilità di varianti ai servizi	10
Art. 12 – Professionalità coinvolte e modalità di svolgimento del servizio	10
Art. 13 – Modalità di svolgimento dell'appalto- Piano Dettagliato delle Attività (PDA).....	11
Art. 14 – Penali e cause di risoluzione anticipata.....	12
Art. 15 - Controversie	12
Art. 16 – Subappalto, Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti.	12
Art. 17 – Variazioni, forza maggiore e sospensione temporanea. Recesso dal servizio	13
Art. 18 – Spese contrattuali e oneri diversi.....	13
Art. 19 – Vincoli	13
Art. 20 – Brevetti e diritti d'autore.....	14
Art. 21 – Diritti sui prodotti delle attività	14
Art. 22 – Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità.....	14
Art. 23 – Clausola risolutiva espressa.....	15
Art. 24 – Responsabilità.....	16
Art. 25 – Obbligo di informazione	16
Art. 26 - Osservanza di leggi e regolamenti.....	16
Art. 27 - Tutela dei dati personali	16
Art. 28 - Tutela dei lavoratori	17
Art. 29 – Accettazione dei servizi forniti	17
Art. 30 – Trasferimento dei rischi.....	17
Art. 31 – Garanzie dei servizi e delle forniture effettuate.....	17
Art. 32 – Supporto ai prodotti software	18
Art. 33 – Disciplina dell'uso del software	19
Art. 34 – Diritti, proprietà e riservatezza sui prodotti dell'attività.....	19
Art. 35 - Standard di qualità e formato dei dati	20
Art. 36 – Accertamento regolare esecuzione e/o collaudo.....	20
Art. 37 - Sottoscrizione clausole onerose.....	20
PARTE SECONDA - SPECIFICHE TECNICHE	
Premesse.....	22
Descrizione delle attività da realizzare	223
Gruppo di lavoro	224

Art. 1 – Definizioni e contenuto del Capitolato

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento dei **servizi specialistici agronomici e di supporto all'intera filiera cerealicola nell'ambito dell'intervento relativo alla strategia nazionale aree interne – area vallo di diano - psr campania 2014-2020 – misura 16.7.1 – scheda di intervento vdd 5.1 “cooperazione e costituzione di reti: r.h.- FASE A”.**

Ai fini della presente procedura di gara, si intende:

1. per Stazione Appaltante – Amministrazione: Comunità Montana Vallo di Diano;
2. per Appaltatore o Impresa Appaltatrice: soggetto cui è affidata l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato;
3. per contratto: contratto di appalto di servizi che all'esito della gara per l'aggiudicazione la Stazione Appaltante stipulerà con l'aggiudicatario;
4. per parti contraenti: la Comunità Montana Vallo di Diano e il soggetto aggiudicatario;
5. per PEC: indirizzo di posta elettronica certificata dell'Appaltatore.
6. A.T.S. – Associazione Temporanea di Scopo costituita per la realizzazione della fase A.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è **l'affidamento dei servizi specialistici agronomici e di supporto all'intera filiera cerealicola nell'ambito dell'intervento relativo alla strategia nazionale aree interne – area vallo di diano - psr campania 2014-2020 – misura 16.7.1 – scheda di intervento v.d.d. 5.1 “cooperazione e costituzione di reti: r.h.”** ed è articolato nelle seguenti attività :

a. orientamento dell'offerta verso politiche di qualità delle produzioni accompagnate da politiche di indirizzo dei processi produttivi sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e della sicurezza alimentare;

- a) rafforzamento della produzione , in termini di quantità e qualità prodotte;
- b) recupero di margini di redditività in tutti i segmenti della filiera cerealicola realizzata con la creazione di nuove relazioni attraverso le intese di filiera e i contratti quadro;
- c) aumento della dimensione economica delle imprese lungo l'arco di tutta la filiera, attraverso forme di cooperazione economica
- d) modernizzazione del settore con interventi normativi e processi di innovazione;
- e) potenziamento e ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali e logistiche;

b. rafforzamento e supporto alle filiere di prodotto;

Le filiere di prodotto di seguito elencate meritano una specifica attenzione sia per le specifiche tradizioni alimentari del territorio sia per la strategicità di beni di largo uso e consumo quotidiano:

- ✓ la “filiera del prodotto pane”;
- ✓ la “filiera del prodotto pasta”;

Gli attori posti nelle fasi intermedie e finali delle filiere originano una “domanda” che tende a differenziarsi in modo notevole, quale espressione di esigenze specifiche di qualità derivanti dal ricco patrimonio gastronomico tipico e locale.

c. ulteriori attività di supporto

Relazionare tra loro gli operatori, coinvolgendoli in processi produttivi partecipati e corresponsabili per la costruzione di un sistema produttivo -commerciale più stabile e più responsabile.

L'acquisizione di servizi specialistici riguarderà in primis il trasferimento di conoscenze ed il supporto tecnico- specialistico all'intera filiera:

- ✓ frumento duro (filiera della semola e della pasta)

In queste filiere, operano le seguenti tipologie di attori:

- ✓ imprese sementiere
- ✓ imprese agricole (comprese quelle di moltiplicazione delle sementi)
- ✓ altri fornitori di mezzi tecnici e servizi (ricerca e sperimentazione, assistenza tecnica,
- ✓ servizi commerciali)
- ✓ imprese di stoccaggio (Consorzi agrari, cooperative, organizzazioni di produttori,
- ✓ imprese private)
- ✓ imprese di prima trasformazione (mangimifici, mulini e semolifici, malterie ecc.)
- ✓ imprese di seconda trasformazione (pastifici, panifici, industria dolciaria)
- ✓ il settore commerciali: commercianti, la distribuzione organizzata e tradizionale
- ✓ i consumatori.

L'esecuzione delle attività d'appalto rientra nella categoria prevalente di "Servizi".

Le attività dovranno essere assicurate con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio a carico dell'Impresa appaltatrice ed eseguite a perfetta regola d'arte in conformità all'offerta presentata in sede di gara.

La parti, in contraddittorio, redigeranno un primo verbale di inizio attività ed eventualmente altri verbali per le successive prestazioni, qualora le stesse non siano garantite in un'unica soluzione, i suddetti verbali potranno anche precedere la stipulazione del contratto per motivate esigenze d'urgenza della Stazione Appaltante e garantiranno le parti sullo stato di avanzamento della fornitura.

Art. 3 – Corrispettivo dell'affidamento

L'importo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto è pari a € 33.537,00 (trentatremilacinquecentotrentasette/00) oltre iva al 22%, fermo restando il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria.

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il presente appalto, avendo ad oggetto servizi anche di natura intellettuale ai sensi del comma 3BIS dell'art.26 del d.lgs. n. 81/2008, da effettuare solo minimamente ed in parte assolutamente trascurabile presso la stazione appaltante, non richiede la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.

Resta, comunque, a carico della ditta la dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

Il prezzo contrattuale deve intendersi onnicomprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'Appaltatore sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto; con tale importo l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con il Capitolato e il successivo contratto per tutto quanto occorre per fornire compiutamente le prestazioni richieste. Tale prezzo, uguale o inferiore al corrispettivo a base di gara sopra indicato, non essendo ammesse offerte in aumento, resterà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

L'importo dell'appalto comprende e compensa, altresì:

- le spese relative alla retribuzione onnicomprensiva del gruppo di lavoro, degli esperti/consulenti/operatori ed assistenti (laureati e diplomati) per le attività da svolgersi;

- le spese relative alla stipula di polizze assicurative, alle spese di viaggio, di trasporto, di vitto, di alloggio, costi per pubblicazioni, spot pubblicitari, informazione e divulgazione comprensive di tutti gli oneri ecc.
- le spese per garantire l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità alle disposizioni fissate dalla normativa vigente in materia;
- le spese di funzionamento, di gestione, di organizzazione, di locazioni.

Le attività a cura dell'Appaltatore dovranno essere rendicontate e trasferite all'Amministrazione appaltante che curerà i rapporti con la Regione Campania secondo la normativa PSR Campania 22014-2020 con riferimento al disciplinare regionale vigente per la rendicontazione e l'attuazione dello stesso.

L'Amministrazione può, comunque, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 C. C., dandone comunicazione a mezzo PEC, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute e delle prestazioni già convenientemente eseguite e collaudabili.

Art. 4 - Indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire.

Devono essere garantite le prestazioni minime indicate nelle Specifiche tecniche di cui alla Parte Seconda del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 5 – Documenti da presentare in caso di aggiudicazione. Stipula del contratto

L'appaltatore dovrà presentare la documentazione che la Stazione appaltante chiederà ai fini della stipula del contratto e dovrà produrre apposita cauzione ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La stipulazione del contratto è disciplinata dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione inviterà con comunicazione scritta, a mezzo PEC, l'aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto di gara. Ove l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, o non si presenti alla stipula del contratto all'ora e nel giorno stabiliti, senza giustificato e grave motivo, l'Amministrazione potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione, salvo richiesta di risarcimento di ulteriori danni, e ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente. In tal caso l'Amministrazione potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria definitiva della gara, ferme restando le condizioni da questi formulate in sede di gara, ovvero di indire una nuova gara facendo comunque carico all'inadempiente, a titolo di risarcimento danni, le maggiori spese da sostenere, derivanti all'Amministrazione in conseguenza del ricorso all'esperimento della nuova gara.

L'appaltatore, per assicurare il regolare svolgimento delle funzioni attribuite al Responsabile del procedimento, dovrà nominare un referente del gruppo di lavoro con funzione di responsabile/referente del progetto, da inserire nel contratto, il quale dovrà, per tutta la durata dell'appalto, garantire la sua presenza costante e continua sul luogo delle attività (Vallo di Diano) e garantire, altresì, l'efficace e continuativo collegamento con la Stazione appaltante e tutti i partner dell'A.T.S. collaborando anche nella fase di collaudo o regolare esecuzione ovvero verifica di conformità.

Art. 6 – Durata del contratto/ Tempi di esecuzione del servizio

Il tempo previsto per l'espletamento delle attività oggetto del contratto è di sei mesi naturali, consecutivi e continuativi, ovvero fino a conclusione della Fase A del progetto COOPERAZIONE E COSTITUZIONE DI RETI: R.H. decorrenti dalla data di consegna effettiva delle attività.

La data di avvio delle stesse attività viene certificata dal RUP a seguito della stipula del contratto, a meno che non ricorrano ragioni di urgenza per cui tale avvio è disposto in pendenza della stipula del contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la realizzazione di tali attività assicurando il supporto tecnico specialistico per almeno sei mesi a tutti gli attori della filiera.

L'azione a) sarà la prima ad essere implementata ed avrà la durata di quattro mesi. L'azione b) inizierà a partire dal quarto mese ed avrà la durata di due mesi. L'azione c) è trasversale all'intera durata del servizio ed avrà la durata di almeno sei mesi.

Per lo svolgimento delle varie attività connesse al raggiungimento del risultato contrattuale, l'appaltatore si impegna a rispettare i tempi di esecuzione del servizio, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di richiedere, nel corso dello svolgimento del servizio, modifiche al crono programma ed al piano di dettaglio delle attività che dovessero rendersi necessarie per un efficace svolgimento delle attività stesse senza che ciò debba comportare ulteriori oneri per la ditta stessa.

Art. 7 – Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

L'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs 50/2016, per la garanzia provvisoria.

L'Ente Appaltante avrà il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica del personale nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Committente potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data della regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione viene prestata dalla capogruppo ovvero in caso di ATI dalla mandataria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Committente, l'appaltatore è tenuto al reintegro entro quindici giorni dalla richiesta dello stesso, nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

E' facoltà dell'amministrazione non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 8 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ingegnere Michele Rienzo nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica della Comunità Montana Vallo di Diano.

Allo stesso sono affidati tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti.

Tenuto conto dell'articolazione e della complessità delle attività del progetto il medesimo avrà il compito di coordinare e raccordare tutti i soggetti affidatari delle attività e, pertanto, potrà avvalersi nel corso dello svolgimento dei servizi anche di strutture di supporto al RUP, così come definite dalla normativa vigente. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi, il Responsabile del procedimento, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere la sostituzione del referente di cui al precedente articolo 5.

Art. 9 – Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati sulla base di specifici stati di avanzamento delle attività in conformità ai seguenti criteri:

- anticipazione del 10% del prezzo contrattuale.
- I compensi, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento del servizio da svolgere e proporzionalmente alla percentuale dei servizi eseguiti, fino ad un massimo del 80%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall'inizio dell'appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'attestazione della regolare esecuzione ovvero della verifica di conformità e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC).
- Il saldo sarà liquidato dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero alla verifica di conformità, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. Tale pagamento non

costituisce comunque presunzione di accettazione dei servizi ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del c.c..

Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione dell'attestato di effettiva e regolare esecuzione dei servizi resi e di conformità qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, nonché della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di legge.

Tutti i pagamenti, successivamente alle verifiche sopra indicate, sono subordinati all'emissione della regolare fattura, alla verifica della regolarità amministrativa della documentazione presentata, e saranno effettuati dopo che siano state detratte le eventuali penalità in cui l'appaltatore sia eventualmente incorso.

Tutti i pagamenti sono altresì subordinati all'acquisizione del modello D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) nonché a tutti i controlli di competenza previsti.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., concernente il Piano Straordinario contro le mafie, l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente Capitolato, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A..

Per la presente gara l'Appaltatore deve dichiarare che per tutti i pagamenti ha costituito apposito conto corrente bancario o postale con indicazione dell'istituto bancario o sede postale, sul quale l'Amministrazione accrediterà le liquidazioni degli acconti e della rata di saldo intestati a favore dell'appaltatore. Devono, altresì, essere indicate eventuali persone delegate a operare sul conto corrente.

Tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni in oggetto, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'appaltatore è tenuto ad indicare su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto, che l'intervento è cofinanziato dal PSR Campania 2014-2020, Misura 16.7.1 e del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del Codice Identificativo Gare (CIG);

Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono non presentate e non ricevute.

L'accertamento di eventuali inadempienze e l'applicazione delle conseguenti penalità sono regolati ai successivi articoli.

I pagamenti saranno comunque subordinati all'erogazione ed all'accredito delle somme da parte della Regione Campania, successivamente alle verifiche tecnico-amministrativo-contabili effettuate dalla stessa ai sensi del Manuale di Attuazione e delle Linee Guida del PSR Campania 2014-2020.

Art. 10 – Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni

Fatti salvi tutti gli altri obblighi di cui al presente Capitolato, e ferma ogni altra sua responsabilità, l'appaltatore dovrà:

- garantire la continuità del servizio;
- essere in possesso di tutto quanto necessario per la completa e perfetta prestazione del servizio oggetto del presente;
- rimodulare su richiesta del Responsabile del Procedimento, le fasi, il cronoprogramma e le modalità di attuazione del progetto;
- erogare il servizio, effettuare le prestazioni, sulla base di quanto previsto nel decreto di ammissione a finanziamento, nel contratto, nel PDA e in qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante quale convenzione, lettera d'incarico, ecc.;
- rendersi disponibile, secondo tempi ed esigenze eventualmente rappresentati dalla Stazione Appaltante e/o dai partner dell'ATS, per incontri, momenti di raccordo o partecipazione a gruppi di lavoro;

- relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;
- relazionare periodicamente sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, i prodotti forniti, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento delle attività e non farne uso inopportuno, direttamente o indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, anche dopo la scadenza del contratto;
- permettere controlli e ispezioni da parte degli organi a ciò preposti (Commissione Europea, Stato, Servizi ispettivi della Regione, servizi regionali preposti al Controllo di 1° livello e 2° livello, ecc.);
- utilizzare in modo evidente nell'ordine indicato nel Reg. (CE) 1159/00 e nella DRG 714 del 20/02/03, il logo dell'Unione Europea, del Fondo e della Misura interessata;
- contribuire alla compilazione con cadenza mensile delle schede di monitoraggio degli interventi, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione degli stessi, unitamente alla relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si sia frapposto alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
- consentire verifiche periodiche sull'effettivo rispetto degli obblighi assunti;
- osservare, oltre che le prescrizioni contrattuali, tutta la vigente normativa in materia di appalti di servizi e forniture e delle altre disposizioni di legge in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e di contabilità dello Stato;
- eseguire le attività ed erogare i servizi affidatigli a perfetta regola d'arte con magisteri e materiali appropriati e in conformità alle prescrizioni, agli ordini di servizio e alle indicazioni che saranno ritenuti necessari ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento o di persona dallo stesso indicata, all'atto della consegna e durante l'esecuzione delle attività oggetto del contratto; ciascuna categoria di prodotti e di servizi dovrà essere eseguita ed erogata secondo le modalità riportate nel contratto e negli atti allo stesso allegati, senza nessuna facoltà dell'appaltatore di semplificare le modalità di esecuzione delle forniture e di erogazione dei servizi a scopo di realizzare economie.

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore:

- l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante, in occasione della presentazione degli stati di avanzamento delle attività, i dati statistici relativi alla manodopera impiegata ed ai lavori eseguiti, nonché tutte le altre notizie richieste dal Responsabile del procedimento;
- l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, ai sensi dell'art. 10-*sexies*, comma 11, della l. 31 maggio 1965, n. 575, nel testo introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
- i rischi di perdita e di danni dei prodotti, del materiale e dei macchinari ordinati durante il trasporto o durante la sosta presso i locali della Stazione Appaltante o delle Amministrazioni pubbliche presso i cui uffici dovranno essere rispettivamente utilizzati o installati, sempre che la perdita o i danni non siano imputabili a fatto della Stazione Appaltante o del suo personale. Pertanto, anche in caso di perdita o danni subiti da prodotti, materiali o macchinari per cause di forza maggiore, nessun indennizzo o rimborso delle spese o corrispettivo può essere posto a carico della Stazione Appaltante. L'appaltatore assume l'obbligo di sostituire o ripristinare quanto deterioratosi subito dopo la cessazione delle cause che hanno provocato la perdita o i danni verificatisi;
- tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;
- l'onere per il ripristino dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, fermo restando l'obbligo della stipula di adeguata copertura assicurativa;
- l'onere connesso alle operazioni di accertamento di regolare esecuzione e/o delle attività di collaudo finale.

- le ulteriori spese ed i rischi relativi alle prestazioni contrattuali, ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nonché alle prestazioni da ripetersi perchè, a giudizio dell'Amministrazione, non eseguite a regola d'arte;
- le spese di trasferta dei componenti del gruppo di lavoro, correlate ad attività ed adempimenti occorrenti all'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

L'appaltatore è altresì responsabile:

- verso la Stazione Appaltante e i dipendenti della stessa, verso i propri dipendenti e verso chiunque dei danni che si verificassero a carico di persone e cose in conseguenza dell'erogazione dei servizi ed è tenuto al completo risarcimento degli stessi;
- verso i terzi per i danni che questi dovessero subire in dipendenza delle attività contrattuali nonché in seguito al venir meno di questi ai relativi obblighi ed oneri di vigilanza e di custodia;
- verso la Stazione Appaltante della conservazione delle opere eseguite per danni che i terzi dovessero arrecarvi, fino alla data dell'emanazione del certificato di collaudo finale;
- della violazione di diritti di brevetti o di diritti d'autore;
- di vizi, difetti e mancanza di qualità dei prodotti forniti e dei danni ad essi derivati in conseguenza di detti vizi e carenze;
- dei danni derivanti da ritardata consegna, laddove il ritardo non sia imputabile a fatto della Stazione Appaltante, o da incompleta consegna o dal mal funzionamento dei prodotti realizzati e dei servizi erogati.

Tutte le prestazioni avanti indicate non daranno diritto al riconoscimento di oneri speciali e/o di maggiori compensi rispetto a quelli già fissati per l'esecuzione del servizio.

Art. 11 – Possibilità di varianti ai servizi

Nessuna modificazione ai servizi appaltati può essere effettuata a iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta l'obbligo in capo all'appaltatore di ripristinare a sua cura e spese le difformità eseguite, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.

Il Responsabile del procedimento, durante l'esecuzione delle attività, può ordinare variazioni fino alla concorrenza di 1/5 in più o in meno dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le richieste attività agli stessi patti, prezzi (in termini di congruità) e condizioni del contratto e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove attività.

Nel caso in cui si rendesse necessario dare corso a procedura di variante su ordine del Responsabile del procedimento, l'esecuzione resterà sospesa per il tempo necessario agli adempimenti relativi per quella parte di attività che interessa la variazione.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Responsabile del procedimento per risolvere aspetti di dettaglio, in più o in meno, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dei servizi di cui alle categorie delle attività appaltate e che comunque non comportino complessivamente un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione delle attività.

Il Responsabile del procedimento può sempre ordinare l'esecuzione delle attività in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel progetto, nel limite di 1/5 dell'importo di contratto e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 12 – Professionalità coinvolte e modalità di svolgimento del servizio

Il concorrente dovrà costituire un gruppo di esperti indicati nominativamente nella documentazione di gara e personalmente responsabili dell'espletamento dei servizi. Detto gruppo composto da minimo 3 unità,

dovrà comprendere esperti che abbiano maturato specifiche esperienze ed avente i titoli come di seguito specificato:

- **n. 2 esperti** con esperienza almeno triennale in accompagnamento e supporto a progetti di filiera nell'ambito dell' agrobiologia, pedologia, tecnologo alimentare;
- **n. 1 esperto** agronomo con esperienza almeno quinquennale sulla gestione e supporto di contratti di rete e progetti di filiera cerealicola.

Si precisa che due o più figure non potranno essere svolte dalla stessa persona quindi si dovrà avere un gruppo di lavoro costituito da almeno 3 persone con le capacità professionali di cui sopra.

Gli esperti indicati dovranno garantire all'amministrazione l'elevata qualità del servizio oggetto dell'appalto. A tal fine esso dovrà essere composto dai soggetti indicati in sede di gara e non potrà essere modificato se non per causa di forza maggiore opportunamente motivata con richiesta scritta a firma del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice.

Gli esperti svolgeranno le attività con le modalità maggiormente rispondenti alle esigenze del progetto.

Oltre alle figure minime richieste ed indicate in sede di gara, l'appaltatore potrà avvalersi di ulteriore personale secondo le esigenze operative.

Qualora l'Aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione. Rispetto alle risorse da sostituire, quelle proposte in sostituzione dovranno, in ogni caso, possedere un bagaglio professionale necessariamente non inferiore, da comprovare mediante referenze e specifica documentazione.

Le risorse impiegate dall'Aggiudicatario non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione per l'attività svolta.

Nel cronoprogramma di dettaglio allegato al contratto l'appaltatore riporterà, oltre alla cronologia di svolgimento delle attività oggetto di appalto, l'elenco dei prodotti da realizzare con l'indicazione degli esperti coinvolti.

Art. 13 – Modalità di svolgimento dell'appalto- Piano Dettagliato delle Attività (PDA)

Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto ovvero dall'avvio anticipato del servizio, l'Aggiudicatario dovrà presentare il Piano Dettagliato delle Attività (PDA), elaborato documentale esplicitivo delle modalità con cui intende dar corso al proprio mandato e di come intende impostare ed organizzare il proprio lavoro , da sottoporre, per l'approvazione, all'Ente Appaltante.

In particolare, il PDA dovrà definire gli aspetti organizzativi del gruppo di lavoro (per ciascun componente del team: ruolo e compiti, sede lavorativa, contatti), le modalità operative e gestionali del servizio nel suo complesso nonché il cronoprogramma di calendarizzazione delle principali attività intermedie tese a fornire gli outputs previsti.

Il PDA ed i suoi successivi aggiornamenti, su iniziativa motivata dell'Aggiudicatario ovvero su input dell'Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'Amministrazione stessa al fine di riceverne la formale approvazione, da intendersi quale assenso alla rispondenza strumentale del documento ad un'efficace ed efficiente attuazione del servizio

L'appaltatore, per assicurare il regolare svolgimento delle funzioni attribuite al Responsabile del procedimento, dovrà nominare un referente qualificato con funzione di responsabile/referente del servizio, da inserire nel contratto, il quale dovrà, per tutta la durata dell'appalto, garantire la sua presenza sul luogo delle attività (Vallo di Diano) ogni qual volta il Responsabile del Procedimento lo ritenga opportuno e garantire, altresì, l'efficace e continuativo collegamento con la Stazione Appaltante e con i partner dell'A.T.S.

Tutti i servizi dovranno essere finalizzati al raggiungimento di un prodotto e di un servizio che, per le parti specialistiche di competenza, sia completo e che si integri efficacemente con le altre parti del progetto, dovendo al riguardo garantire l’Affidatario, a mezzo del Responsabile del Servizio, un costante coordinamento di tutte le sue attività con il RUP e con i partner dell’A.T.S.

Qualora nelle fasi di verifica e validazione del piano di interventi relativo alla strategia di sviluppo, che si intende implementare nell’ambito della tematica della filiera cerealicola, si approdi a soluzioni diverse da quelle proposte sarà obbligo dell’Aggiudicatario tenerne conto, anche attraverso la modifica di quanto già prodotto o da produrre, senza che ciò possa costituire variazioni di importo o incrementi del compenso pattuito.

A seguito della consegna degli elaborati di cui sopra, fino all’acquisizione degli eventuali pareri di legge nonché fino all’approvazione del piano, l’Affidatario dovrà fornire all’Ente l’assistenza tecnica necessaria per un completo utilizzo degli elaborati prodotti.

Art. 14 – Penali e cause di risoluzione anticipata

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dall’Appaltatore in funzione anche dei tempi previsti.

Qualora l’appaltatore non abbia eseguito esattamente e tempestivamente la prestazione dovuta, la Comunità Montana lo può costituire in mora ai sensi dell’art. 1219 del c.c. mediante intimazione o richiesta fatta per pec ovvero agire in giudizio in caso di ritardi o inadempimenti.

Allorquando l’appaltatore non abbia ottemperato a una qualunque delle previsioni del contratto o alle prescrizioni del contratto concernenti, tra l’altro, il personale da impiegare, i prodotti da fornire, i tempi da osservare per espletare i servizi agli enti locali e alle realtà economiche, l’Amministrazione ha la facoltà di applicare, salve le ipotesi di risoluzione del contratto, una penale proporzionata alla entità del disservizio sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% dell’ importo contrattuale, per ogni episodio.

Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma consegnato in sede di gara, ovvero diversamente concordato con la Stazione Appaltante, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pecuniaria pari ad € 100,00 (eurocento/00). La penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo di appalto.

La Stazione Appaltante oltre all’applicazione della penale ha facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale. L’importo eventualmente dovuto dall’appaltatore a titolo di penalità sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante in occasione del pagamento della rata di acconto o di saldo e, se del caso, sarà prelevato dal deposito cauzionale previsto.

Art. 15 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti a seguito della stipula del contratto saranno deferite all’Autorità giudiziaria ordinaria, con espressa esclusione del ricorso all’arbitrato.

Il Foro competente in via esclusiva è quello di Lagonegro (PZ).

Art. 16 – Subappalto, Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti.

E’ vietato il subappalto del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma. L’inosservanza di tale divieto costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese all’Amministrazione.

E' vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto. L'inosservanza di tale divieto costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese all'Amministrazione.

E' vietata la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, comma 2, c.c.. I crediti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte dell'Aggiudicatario neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dall'Aggiudicatario che, quest'ultimo, abbia investito di un ruolo rappresentativo e/o gestorio. L'inosservanza di tale divieto costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese all'Amministrazione

Art. 17 – Variazioni, forza maggiore e sospensione temporanea. Recesso dal servizio

Il servizio deve essere espletato in tutte le componenti e le prestazioni previste dal presente Capitolato e dal contratto di appalto, salvo cause di forza maggiore o eventi imprevisi e imprevedibili non imputabili all'appaltatore, al ricorrere dei quali l'appaltatore dovrà rendere tempestiva comunicazione in forma scritta. L'esecuzione del servizio resterà in tal caso temporaneamente sospeso per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore o dell'evento temporaneo impreveduto e imprevedibile non imputabile all'Appaltatore. Potranno autorizzarsi sospensioni temporanee allorquando siano state concordate con l'Appaltatore quelle variazioni del servizio ritenute opportune in relazione a particolari esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione delle attività.

La prosecuzione delle varie fasi e attività può essere temporaneamente sospesa anche in relazione alla disponibilità dei fondi da parte della Regione per cause comunque non imputabili alla Stazione Appaltante.

Prima della scadenza lo stesso appaltatore potrà richiedere brevi proroghe del termine contrattuale per motivate ed imprevedibili circostanze determinate da cause ad esso non imputabili.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e dovrà essere espressamente concessa dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di recedere al contratto ai sensi dell'art. 1671 del c.c.

Il recesso può essere esercitato *ad nutum* in qualunque momento dell'esecuzione del contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC.

In caso di recesso viene riconosciuto all'appaltatore un corrispettivo commisurato al servizio prestato, comprensivo delle spese sostenute. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato, comprensiva del relativo attestato di regolare esecuzione e delle spese sostenute.

Art. 18 – Spese contrattuali e oneri diversi

Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Tuttavia qualora si rendesse necessaria la registrazione del contratto restano a carico dell'appaltatore tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi adempimento fiscale ed ogni altra spesa concernente l'esecuzione del contratto.

Si intendono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'I.V.A. e per ogni altra imposta che, per legge, sia intesa a carico dell'Amministrazione.

Art. 19 – Vincoli

L'appaltatore è vincolato dal momento della notifica della determinazione di aggiudicazione definitiva della gara.

L'aggiudicazione definitiva legittima l'Amministrazione, per ragioni d'urgenza, a disporre l'inizio della prestazione in pendenza della stipula del contratto. L'Amministrazione è vincolata solo successivamente alla stipula del contratto stesso.

Art. 20 – Brevetti e diritti d'autore

La Stazione Appaltante non si farà carico di alcuna responsabilità nel caso in cui l'appaltatore usi nell'esecuzione delle attività di erogazione dei servizi soluzioni tecniche di cui terzi soggetti abbiano ottenuto la privativa. Pertanto, l'appaltatore assume l'obbligo di tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità relativa a rivendicazioni e pretese di qualsiasi soggetto in relazione a perdite, danni, costi e spese di qualunque natura, anche legali e per onorari di avvocato; in particolare, la Stazione Appaltante dovrà essere tenuta indenne e garantita, a spese dell'appaltatore e senza alcuna limitazione, da ogni responsabilità conseguente a soccombenza in controversie che dovessero instaurarsi o a transazioni che dovessero stipularsi per la tutela di uno o più marchi italiani o stranieri in relazione alla progettazione, alla fabbricazione, alla vendita, alla gestione o all'uso di uno o più prodotti comunque attinenti all'esecuzione del presente contratto.

Ciascuna parte contraente si obbliga a dare immediato, formale avviso all'altra dell'instaurazione di qualsiasi controversia da parte di terzi di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando il diritto di entrambe di tutelarsi e di gestire le liti nel modo ritenuto più opportuno.

Nel caso in cui intervengano provvedimenti definitivi o cautelativi di un'Autorità giurisdizionale italiana o straniera che inibiscano la gestione o l'uso da parte della Stazione Appaltante di uno o più servizi oggetto dell'appalto, ovvero nel caso in cui sussistano probabilità che uno o più prodotti o servizi oggetto del presente appalto sia rivendicato da parte di terzi, l'appaltatore, a sua scelta ed accollandosene le spese, potrà alternativamente:

- modificare i(l) servizi (o) in modo da eliminare l'eventuale violazione;
- sostituire i(l) servizi (o) per i(l) quali(e) si è verificata la violazione degli altrui diritti con altri aventi la medesima capacità tecnica, che comunque soddisfino tutte le esigenze della Stazione Appaltante e assicurino tutte le prestazioni garantite dai(l) servizi (o) sostituiti(o), fino alla data in cui ogni controversia sarà stata definita e secondo la soluzione economicamente meno impegnativa;
- ottenere per conto della Stazione Appaltante il diritto di uso o di gestione dei(l) servizi(o);
- ritirare i(l) servizi (o) rinunciando al relativo corrispettivo o restituendo alla Stazione Appaltante il corrispettivo versato, salva una adeguata riduzione per danni, uso ed obsolescenza e sempre che tale soluzione non incida negativamente sul collaudo dell'intero sistema.

Art. 21 – Diritti sui prodotti delle attività

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato anche parziale dei servizi, compresi quelli intellettuali, o delle forniture espletate sono di proprietà piena ed esclusiva della Comunità Montana Vallo di Diano e non possono essere commercializzati dal soggetto aggiudicatario.

Alla conclusione delle attività, tutti i prodotti originali e sorgenti dovranno essere consegnati al RUP, completi di copyright a favore della Comunità Montana Vallo di Diano.

Art. 22 – Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità

La Stazione Appaltante procederà al controllo dell'operato dell'appaltatore attraverso propri rappresentanti che assumono il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP.

Lo stesso direttore dell'esecuzione del contratto ovvero il RUP o altro soggetto nominato dalla Stazione Appaltante eserciterà la vigilanza, il controllo, la sorveglianza, il monitoraggio, anche in termini di verifica del buon andamento delle attività del servizio, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni rese dall'appaltatore rispetto a quelle dedotte in contratto, verificando la regolarità del servizio reso in tutte le sue componenti e l'attuazione di tutti gli adempimenti contrattualmente previsti e

valutando, tra l'altro, gli stati di avanzamento, il rispetto dei tempi, la tempestività e completezza delle comunicazioni e documentazioni da inviarsi a cura dell'appaltatore a termini di capitolato e di contratto.

L'appaltatore, attraverso il proprio responsabile/referente, dovrà relazionare mensilmente, al Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero al RUP, quantificando le attività svolte e i prodotti realizzati, predisponendo specifiche relazioni delle attività in corso d'opera e finale, evidenziando dettagliatamente i servizi erogati, i prodotti forniti e quant'altro necessario a quantificare e qualificare le attività svolte. Dovrà, altresì, garantire e consentire controlli ed ispezioni (monitoraggio finanziario, procedurale e fisico) da parte di tutti gli organi preposti.

Art. 23 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, la Comunità Montana potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- il venir meno, dopo l'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti previsti nel bando di gara e nei documenti complementari;
- la mancanza delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto;
- di cessione del contratto e del credito e/o di subappalto non autorizzato;
- in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni dell'esecuzione del servizio;
- in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore stesso;
- in caso di gravi e reiterate inadempienze nell'esecuzione del servizio che abbiano comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- in caso di mancata comunicazione di cessione dell'azienda o di rami dell'azienda;
- in caso di mancato adempimento dell'appaltatore degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- in caso di acquisizione di informazioni antimafia dal valore interdittivo ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e sostanziale con altre imprese oggetto di informazioni antimafia dal valore interdittivo;
- in caso di mancato adempimento della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza nonché di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- gravi irregolarità e negligenze, in genere, ovvero nel caso di gravi motivi di pubblico interesse;
- inadempimento ingiustificato di prestazioni essenziali oggetto dell'appalto.

In tutti i casi di cui al presente articolo la risoluzione si verifica di diritto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva espressa qualora il prezzo di approvvigionamento risulti superiore ai corrispettivi indicati nelle

convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di Committenza Regionali. E' fatta salva la possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

L'appaltatore riconosce alla Comunità Montana Vallo di Diano il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo mail PEC, al domicilio dell'appaltatore stesso, nonché di incamerare la cauzione definitiva a titolo di liquidazione anticipata del danno.

A carico dell'appaltatore graverà anche l'onere dell'eventuale maggior costo dovuto all'assicurazione della continuità del servizio. In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto l'appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti.

Art. 24 – Responsabilità

L'appaltatore, conformemente alla natura e alla struttura del contratto, conserva la piena responsabilità dell'organizzazione dei mezzi – direzione del personale impiegato, attrezzature, mezzi materiali – e del rischio di impresa legato anche alla loro utilizzazione, rischio che graverà, in ogni caso sullo stesso appaltatore.

L'appaltatore è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le amministrazioni pubbliche, i soggetti privati o verso terzi che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, esonerando sin d'ora l'Amministrazione ed i partner dell'ATS da ogni responsabilità.

Art. 25 – Obbligo di informazione

L'appaltatore e il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al responsabile del procedimento tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei loro compiti, possano impedire il regolare svolgimento delle attività.

Art. 26 - Osservanza di leggi e regolamenti

Il rapporto contrattuale sarà regolato dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di contabilità di stato e del codice civile.

Per quanto non previsto specificamente nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente durante il corso delle attività, nonché ad altra norma di carattere generale in quanto compatibile.

Art. 27 - Tutela dei dati personali

Ai sensi e per effetto del d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i. l'appaltatore dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano, comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del contratto, sono suscettibili di trattamento da parte dell'Amministrazione Comunità Montana Vallo di Diano.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del contratto.

La Comunità Montana garantisce che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti dell'aggiudicatario. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della pubblica amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge.

L'appaltatore ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 13 del citato d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i..

Art. 28 - Tutela dei lavoratori

Per la realizzazione delle attività e per l'erogazione dei servizi l'appaltatore utilizzerà personale in possesso dei prescritti requisiti professionali, sia interno che esterno, attraverso la stipula di convenzioni, collaborazioni, contratti, ecc.,.

L'appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale occupato nelle lavorazioni oggetto del contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia della Stazione Appaltante che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Art. 29 – Accettazione dei servizi forniti

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Il Responsabile del procedimento può disporre ulteriori prove e analisi ancorché non prescritte dal contratto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità delle prestazioni (servizi e forniture) rese.

Nel caso di inadempienze e di insufficienza delle prestazioni effettuate, la Stazione Appaltante intimerà all'appaltatore, con lettera raccomandata o PEC, di adempiere, entro 15 (quindici) giorni, a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso o finale.

Nel caso in cui la ditta non dovesse provvedere entro tale termine, si ricorrerà all'istituto della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 e seguenti del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 30 – Trasferimento dei rischi

Sono a carico dell'appaltatore i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali della Stazione Appaltante, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, ovvero all'emissione del certificato di regolare esecuzione, fatta salva la responsabilità della Stazione Appaltante se le perdite e i danni sono ad essa imputabili. Nei casi di verifica nello stabilimento di produzione e di deposito, i rischi di perdite e danni alle apparecchiature passano alla Stazione Appaltante dal giorno successivo alla data del processo verbale di consegna e messa in funzione.

Il programma di esecuzione dei servizi e di consegna degli stessi, da effettuarsi presso la sede della Comunità Montana e presso le sedi delle quindici Amministrazioni comunali del comprensorio, deve prevedere gli eventuali obblighi dell'appaltatore diretti a consentire la regolare esecuzione del contratto, comprendendo in ciò tutti i lavori nonché l'individuazione dei locali idonei per il ricevimento e l'esecuzione dei lavori.

Qualora la consegna dei lavori realizzati non possa avvenire per l'inadempimento degli obblighi previsti in contratto a carico della Stazione Appaltante, e non ricorrano cause di forza maggiore, il fornitore è comunque autorizzato alla consegna dei lavori realizzati ed è tenuto ad effettuare il deposito fiduciario presso locali individuati di comune accordo con la Stazione Appaltante.

Art. 31 – Garanzie dei servizi e delle forniture effettuate

L'appaltatore dovrà garantire, a proprie spese, tutti i servizi e i prodotti forniti durante la vigenza del contratto per non meno di ventiquattro mesi successivi alla data di redazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo finale ovvero di verifica di conformità.

Detta garanzia consiste sia nella attività di rettifica dei difetti o imperfezioni riscontrati, sia nella manutenzione di tipo preventivo-conservativa, evolutiva, correttiva, non pianificata. I prodotti e i servizi rettificati e/o integrati saranno sottoposti a collaudo, perché si intendono proprietà dell'Amministrazione.

Tale attività deve essere garantita sia presso la sede della Comunità Montana che presso le sedi delle quindici Amministrazioni comunali.

La Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere all'appaltatore un prolungamento della garanzia per un periodo pari a quello di indisponibilità.

Sono esclusi dalla garanzia:

- i danneggiamenti o le perdite dovuti a dolo del personale della Stazione Appaltante;
- i danneggiamenti derivanti da modifiche o integrazioni effettuati da personale non dell'appaltatore;
- danneggiamenti causati dall'uso di prodotti non conformi alle specifiche dell'appaltatore.

L'appaltatore si impegna ad intervenire anche nelle circostanze escluse dalla garanzia su richiesta e a spese della Stazione Appaltante.

La Ditta, nella proposta tecnica, dovrà esplicitare le modalità operative di esercizio del servizio, le attività da svolgere, le procedure attuative di gestione e le caratteristiche delle figure professionali richieste, nel rispetto delle linee guida seguenti.

Art. 32 – Supporto ai prodotti software

Il supporto ai prodotti software di base e applicativi è fornito dall'appaltatore durante il periodo di vigenza del contratto e fino al completamento del periodo di garanzia previsto dal contratto.

Il supporto ai prodotti *software* comprende:

- l'approntamento e l'invio delle rettifiche di errori o difetti operativi presenti nei prodotti *software* di base e applicativi. Le rettifiche possono essere disposte a iniziativa dell'appaltatore ovvero a richiesta della Stazione Appaltante. L'installazione delle versioni aggiornate e delle correzioni e la garanzia della totale funzionalità dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del procedimento;
- verifica della completa compatibilità del *software* di base con il *software* applicativo.

E' compito dell'appaltatore:

- eliminare tempestivamente, senza alcun onere aggiuntivo per la Appaltante, i difetti che possono insorgere nel corso dell'utilizzazione dei prodotti *software*, per assicurare la loro totale efficienza e funzionalità durante la vigenza del contratto e il periodo di garanzia;
- garantire che i prodotti software rispondano alle specifiche tecniche indicate nel contratto.

I difetti eventualmente rilevati dalla Stazione Appaltante saranno tempestivamente comunicati all'appaltatore anche per telefono, con l'indicazione delle caratteristiche del loro verificarsi.

L'appaltatore si impegna a intervenire per la risoluzione di eventuali gravi malfunzionamenti, con tempistiche diversificate in funzione del livello di gravità ed in seguito a comunicazione del malfunzionamento. I livelli di gravità previsti sono:

- a) errori gravi: impediscono l'operatività anche parziale di una funzione o la degradano sensibilmente;
- b) altri errori: non hanno un impatto immediato, evidente e generalizzato sull'operatività.

I tempi massimi di intervento saranno diversificati in funzione della gravità dell'errore secondo quanto di seguito precisato:

- Per errori classificati gravi: entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione telefonica (seguita da notifica scritta) del malfunzionamento rilevato;
- Per tutti gli altri errori: entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del malfunzionamento rilevato.

Inoltre la ditta deve:

- assicurare la continuità del servizio di assistenza per un minimo di 8 ore giornaliere (dalle ore 8 alle ore 16) dal Lunedì al Venerdì;
- garantire la massima copertura unitamente all'utilizzo di personale con adeguata esperienza professionale;
- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria;

L'appaltatore porrà a disposizione la propria organizzazione per l'eliminazione dei difetti senza ulteriori addebiti oltre ai corrispettivi pattuiti per l'uso dei prodotti stessi. In caso di periodi di non utilizzabilità per un periodo superiore ai cinque giorni dalla data di intervento o comunque di dieci giorni dalla data di comunicazione del difetto, verranno sospesi gli eventuali pagamenti in corso.

Art. 33 – Disciplina dell'uso del software

L'inizio dell'uso dei prodotti *software* di base e dei programmi applicativi coincide con la data del verbale di collaudo parziale o finale che ne constata l'installazione, la messa in funzione e l'efficienza. La Stazione Appaltante ha la piena ed esclusiva proprietà della licenza di uso dei prodotti software.

Art. 34 – Diritti, proprietà e riservatezza sui prodotti dell'attività

L'appaltatore si impegna ad attivare le procedure di copyright a favore della Comunità Montana Vallo di Diano su tutto il materiale di cui al contratto.

Tutta la documentazione originale, le procedure, le specifiche tecniche, i sorgenti dei programmi, i master, i documenti grafici, fotografici, eventuali disegni, specifiche, statistiche, progetti, computi, dati o materiali ausiliari, la documentazione tecnica ed amministrativa, i manuali d'installazione, le guide all'utilizzo per le diverse tipologie di utenza, banche dati e quant'altro realizzato dal prestatore del servizio e dal personale (interno ed esterno) che sarà da esso impegnato nella realizzazione delle attività, in adempimento della prestazione oggetto del presente Capitolato, sono di esclusiva e piena proprietà della Comunità Montana Vallo di Diano – Padula (SA), che potrà disporre per i propri scopi presenti e futuri senza limitazione alcuna.

L'appaltatore sarà tenuto alla consegna di tutto il materiale (originale, sorgenti, master e copie) sopra citato, rilasciandone ampia e totale liberatoria, e si assume la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti dei terzi che dovessero rivendicare diritti di autore su parti e/o elementi del materiale che sarà fornito.

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato anche parziale del servizio, compreso quello intellettuale, o della fornitura espletati sono di proprietà piena ed esclusiva della Comunità Montana Vallo di Diano e non possono in nessun caso essere divulgati e/o commercializzati (*in qualsiasi formato e con qualsiasi mezzo*) dal soggetto aggiudicatario del servizio stesso.

Ai sensi della legge 675/96 e s.m.i., tutte le notizie relative a persone e ad attività di questa Stazione Appaltante comunque venute a conoscenza dall'appaltatore in relazione all'esecuzione dei servizi, nonché tutte le informazioni che transiteranno per il sistema informativo, non potranno essere, in alcun modo né per qualsiasi motivo, divulgate né comunicate a terzi, né potranno essere in alcun modo utilizzate sia da parte dell'appaltatore sia da parte di qualunque altro collaboratore per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

Il divieto riguarda, altresì, tutto il materiale elaborato e preparato nell'ambito delle prestazioni stabilite nel contratto che resta di esclusiva proprietà dalla Stazione Appaltante, restando, pertanto, assolutamente precluso all'appaltatore ogni uso o divulgazione, anche parziale, del materiale stesso; tale diritto di proprietà è esteso anche su tutte le copie di scarto ed in genere su tutto ciò che potrà residuare

dall'esecuzione dei lavori contrattuali. In caso di inosservanza degli obblighi suddetti saranno sospesi gli eventuali pagamenti in corso, salvo la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di particolare gravità, di risolvere il contratto e salvo denuncia all'Autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.

Quanto sopra resta valido anche dopo l'ultimazione dei lavori per il materiale che restasse eventualmente in deposito presso l'appaltatore.

Art. 35 - Standard di qualità e formato dei dati

I *software* applicativi dovranno prevedere procedure per l'estrazione sia dal sistema operativo che da quello di consultazione di dati alfanumerici in più formati quali ad esempio, a titolo non esclusivo, ASCII, *shapefile*, etc.

I dati acquisiti, le procedure di controllo e i servizi dovranno attenersi agli standard di qualità ISO ed europei CEN, e dovranno essere debitamente certificati a cura dell'appaltatore.

Art. 36 – Accertamento regolare esecuzione e/o collaudo

Nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data in cui perviene al Responsabile del procedimento la comunicazione dell'ultimazione della consegna dei prodotti e della prestazione dei servizi oggetto del contratto, si darà luogo alle operazioni di verifica tecnico-funzionale ed amministrativa al fine di verificare la completezza e la totale funzionalità delle attività svolte. A seguito del positivo esito delle operazioni si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero alla verifica di conformità. In caso di esito negativo si procederà secondo le modalità di legge. Entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di verifica la Stazione Appaltante procederà alla presa in consegna dei prodotti risultanti dai servizi realizzati restando esclusa, allo scadere del termine indicato, ogni responsabilità ed onere di custodia dell'Appaltatore. Delle relative operazioni si darà atto in apposito verbale redatto in contraddittorio con il Responsabile del procedimento.

L'appaltatore dovrà collaborare in tutte le attività di accertamento della regolare esecuzione e/o delle attività di collaudo, senza ulteriori oneri economici per la Stazione Appaltante.

Art. 37 - Sottoscrizione clausole onerose

L'appaltatore deve dichiarare nella sottoscrizione del contratto di appalto di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, tutti gli articoli aventi ad oggetto clausole onerose (subappalto; cessione del contratto e del credito; obblighi ed oneri dell'aggiudicatario; pagamenti; spese contrattuali e oneri diversi; tutela dei lavoratori; osservanza di leggi e regolamenti; penali e cause di risoluzione anticipata; controversie; etc.).

PARTE SECONDA - SPECIFICHE TECNICHE

Premessa

La realizzazione dell'intervento definito "VDD 5.1 Cooperazione costituzione di reti" è inserito nel più ampio quadro di attuazione della Strategia nazionale per le Aree Interne.

L'Accordo di Partenariato definisce la Strategia Nazionale Aree Interne come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione).

Il processo di costruzione della strategia nel Vallo di Diano ha avuto inizio nel luglio del 2014 con l'incontro tenutosi presso la Certosa di Padula con la Delegazione Tecnica per le Aree Interne.

Con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa Istituzionale di Scopo, i Sindaci dei 15 Comuni del Vallo di Diano hanno definito il percorso ed i criteri per l'elaborazione della Strategia, seguendo il principio della massima partecipazione. Successivamente si è costituito il "Partenariato Locale "Città Vallo di Diano" con lo scopo di costruire un "luogo di incontro" per tutti quei soggetti del territorio che, a vario titolo, intendono contribuire attivamente all'elaborazione di strategie, programmi e progetti, di breve, medio e lungo periodo, per promuovere lo sviluppo inclusivo e sostenibile del Vallo di Diano e contrastare le tendenze allo spopolamento e alla marginalizzazione sociale ed economica del territorio.

E' stato successivamente elaborato il Documento di Strategia che individua in maniera condivisa e partecipata gli asset di sviluppo su cui concentrare gli interventi. Il documento di Strategia è stato approvato sia dalla Regione Campania che dal Comitato Tecnico Nazionale per le Aree interne.

La strategia d'area del Vallo di Diano è articolata intorno a 4 obiettivi prioritari e 9 linee di azioni correlate a risultati attesi. I 4 Obiettivi strategici su cui si fonda la Strategia d'area sono:

1. la coesione territoriale: un valore da rafforzare
2. la biodiversità del Vallo: patrimonio naturale e culturale motore di sviluppo
3. nuove generazioni: capitale sociale e motore d'innovazione
4. la vivibilità del Vallo requisito per lo sviluppo

Le 9 linee di azione su cui verte la strategia sono:

Linea d'Azione 1 - Rafforzamento della coesione territoriale e innovazione di processi e servizi

Linea d'Azione 2 – Il posizionamento del Vallo di Diano come meta turistica internazionale

Linea d'Azione 3- La valorizzazione delle aree protette e degli habitat

Linea d'Azione 4 - La Certosa di San Lorenzo- Cultural e Creative lab

Linea d'Azione 5 - Rafforzamento delle filiere di pregio e della dieta mediterranea

Linea d'Azione 6 - L'interazione scuola - imprenditoria locale

Linea d'Azione 7 - Il miglioramento dei servizi formativi per l'intero ciclo di istruzione

Linea d'Azione 8- La razionalizzazione e il potenziamento dell'offerta di servizi di TPL

Linea d'Azione 9 - La riorganizzazione ed il potenziamento della rete territoriale dei servizi di diagnosi assistenza e cura

L'intervento definito "VDD 5.1 Cooperazione costituzione di reti: r.h. rientra nell'Obiettivo strategico n 2. la biodiversità del Vallo: patrimonio naturale e culturale motore di sviluppo e Linea d'Azione 5 – Il rafforzamento delle filiere di pregio e della dieta mediterranea. Il vallo di Diano ha puntato sullo sviluppo della filiera cerealicola.

I grani antichi già oggi rimessi in produzione da pochi coltivatori sono: saragolla, solina, gentile rosso, risciola ecc.

La comunicazione del Comitato Nazionale Aree Interne del 01.08.2018 prot. DPCOE-0002754-P-01/01 ha validato la Strategia e le operazioni ad essa collegate; la stessa oltre ad essere approvata è stata ritenuta idonea alla sottoscrizione del relativo Accordo di Programma Quadro per le aree interne la Strategia d'Area "VALLO DI DIANO".

La Delibera di Giunta Regionale n. 562 dell'11/09/18 ha approvato il documento di Strategia d'Area Vallo di Diano e i relativi allegati contenenti gli interventi prioritari a supporto della Strategia di Sviluppo dell'area da finanziare con L 147/2013 e nell'ambito dei programmi operativi regionali 2014-2020.

Ad aprile 2019 è stato trasmesso l'Accordo di Programma Quadro sottoscritto tra tutte le parti interessate che ha aperto la fase di attuazione della Strategia per l'area del Vallo di Diano per un importo complessivo pari a euro 17.000.000,00.

Nell'Accordo di Programma Quadro la Comunità Montana Vallo di Diano viene individuata come ENTE CAPOFILA dell'area con specifici compiti:

- attivare tutte le necessarie misure organizzative (risorse strumentali, tecniche e di personale) necessarie alla gestione del piano degli interventi e degli impegni previsti dall'APQ;
- garantire la piena collaborazione, in qualità di soggetto capofila, con gli Enti sottoscrittori dell'APQ;
- garantire il rispetto dei termini concordati ed indicati nelle schede di intervento;
- diffondere tra la popolazione la opportuna informazione e comunicazione in merito alle finalità e ai risultati ottenuti dalla Strategia.

Ambito territoriale

L'area del Vallo di Diano è composta da 15 Comuni appartenenti per il 93% circa ai Comuni Periferici (E) e per il restante 7% ai Comuni Intermedi (D) ed in particolare: comuni periferici- Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano; comuni intermedi: Pertosa, Polla Si tratta di un'area popolata da 60.422 abitanti (ISTAT 2015); i comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti sono Padula, Montesano sulla Marcellana, Polla, Sala Consilina, Sassano e Teggiano, mentre quelli con popolazione inferiore ai 3,000 abitanti e quindi con l'obbligo di costituire forme associate sono Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Pertosa, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio e Sanza. Tutti i Comuni sono parte della Comunità Montana Vallo di Diano, eccetto il Comune di Pertosa. La rete relazionale tra entità amministrative risulta molto sviluppata e ha dato vita, negli ultimi anni, alla gestione associata di funzioni e servizi fondamentali, all'utilizzo di disegni programmatori e progetti di sviluppo comuni tra i quali emerge: Progetto Integrato Territoriale Grande Attrattore Culturale Certosa di Padula (2000-2006), Patti territoriali Vallo di Diano, Gal Vallo di Diano oltre che strumenti di pianificazione e programmazione quali il Piano di Sviluppo Socio Economico ed il Piano strategico 2014-2020.

La classificazione del PSR per l'area del Vallo di diano è di DS 72 Area rurale con problemi complessivi di sviluppo (13%) e Area rurale intermedia (87%). Dall'ascolto territoriale e dai numerosi Focus Group che si sono tenuti nel corso degli ultimi anni, inseriti nel percorso di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne, per definire i driver di sviluppo sono emersi specifici problemi sia di tipo materiale che immateriale: bassa valorizzazione economica e produttiva della "Risorsa ambientale" con solo lo 0,9% di aziende DOP/IGP; sottoutilizzo del suolo agricolo (perdita di SAU tra il 2000 e il 2010 è pari al -4,7%) e del patrimonio boschivo e forestale; scarse opportunità di applicazione per i saperi e l'artigianato locale di eccellenza.

Per quanto riguarda i conduttori delle aziende agricole si rileva dall'analisi dei dati che nel Vallo di Diano al 2010 circa il 60% (2010=2.350 unità) dei conduttori delle aziende agricole ha un'età superiore ai 55 anni. Questa percentuale è destinata a crescere a causa dell'assenza di ricambio delle classi di età giovanili. Infatti, solo il 3,8% (2010=152 unità) dei conduttori ha un'età inferiore ai 34 anni: in assenza di ingressi di giovani nel mondo del lavoro è plausibile attendersi il dimezzamento dei conduttori delle aziende agricole. Tuttavia emergono possibilità di inversioni di tendenza, infatti, rispetto alle dimensioni aziendali, l'agricoltura conta un numero basso di addetti perché le imprese agricole sono per la maggior parte a conduzione diretta del coltivatore con la sola mano d'opera familiare. Queste piccole a volte piccolissime aziende producono prodotti di altissima qualità sui quali conviene investire; cinque i produttori in possesso di documento giustificativo biologico e/o marchio DOP, molteplici i prodotti tipici. La loro produzione è minima ma custodiscono le tecniche tradizionali di produzione.

Una esperienza di eccellenza da segnalare sono le aziende agricole che hanno investito in ricerca e sviluppo tramite il recupero dei cultivar di grani antichi anche tramite la creazione di reti tra imprese ai fini dello scambio di buone pratiche in particolare con l'area del Cilento interno. Tale produzione potrebbe ulteriormente aumentare e supportare il comparto produttivo e commerciale del pane e dei prodotti da forno che coprono il 42% del comparto produttivo alimentare del Vallo (seguono il lattiero caseario con 40%, l'olio con il 12% e i salumi con il 6%). Un numero esiguo di innovatori che rappresentano una microfiliera da potenziare. Pertanto, uno dei driver di sviluppo su cui convogliare gli investimenti è il settore agro-alimentare, le cui imprese sono diffuse su tutto il territorio e che rappresentano esempi positivi da rafforzare. Si prospetta, dunque, come scenario per i prossimi anni la creazione di una filiera del settore cerealicolo relativo a cultivar antichi. La filiera deve contenere i produttori, i trasformatori e la parte relativa alla promo-commercializzazione al fine di creare un indotto economico stabili e duraturo nel tempo.

L'opportunità più rilevante per la filiera agricola è il consolidamento sui mercati esteri della dieta mediterranea; l'area del Vallo di Diano ricade nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, che è stato individuato come comunità emblematica per l'Italia nell'inserimento della Dieta Mediterranea nel patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Pertanto, l'Ente Parco ha inserito tra le priorità per i suoi territori la diffusione dei principi e dei benefici della dieta mediterranea. I grani antichi già oggi rimessi in produzione da pochi coltivatori sono: saragolla, grano duro originario dell'area mediterranea, solina, grano tenero originario dell'area appenninica centrale, Gentile Rosso, grano tenero originario dell'area appenninica centro-settentrionale, risciola, grano tenero del sud Italia. Sono pochi ancora e vanno incentivati i giovani agricoltori disposti a rafforzare la sperimentazione e produzione di antiche cultivar di grano.

I cosiddetti "grani antichi" possono essere una risorsa sia in termini di tutela della biodiversità agroalimentare, che in termini di riscoperta o racconto di un territorio e delle sue antiche. Non vengono lavorati a livello intensivo e, grazie alla molitura a pietra, producono farine che mantengono molto di più le proprietà nutrizionali presenti nel chicco ed evitano lo sviluppo di intolleranze grazie alla ridotta presenza di glutine; sono, pertanto più salutari, in linea con i principi della Dieta mediterranea. Da considerare è, inoltre, l'esistenza nel Vallo di Diano di una concentrazione di attività imprenditoriali nel comparto alimentare dei prodotti da forno (42% delle produzioni alimentari).

L'incremento della una produzione cerealicola locale consentirebbe il consolidarsi di una filiera corta di prodotto, dando ai produttori un ruolo attivo nel sistema del cibo perché si concentra sulla produzione locale, riducendo al minimo gli intermediari nella catena del cibo. Infine tale scelta ha un valore simbolico che fonda le sue radici nel passato: la rete di attori che si costituirà riproporrà il ruolo culturale e economico che un tempo aveva la Certosa che deteneva il "sapere" e il "saper fare" della sua organizzazione territoriale, dettando non solo le regole del suo sistema economico e gestionale ma controllando anche la qualità dei suoi prodotti attraverso la distribuzione delle sementi ai suoi possedimenti, le Grancie.

Descrizione delle attività da realizzare

La FASE A ha l'obiettivo di incoraggiare gli operatori a lavorare insieme, promuovendo l'integrazione mediante un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), finalizzata all'elaborazione di una strategia di sviluppo, con il relativo piano di interventi, che si intende implementare nell'ambito della tematica delle filiera cerealicola.

L'Ente Capofila attraverso una procedura di evidenza pubblica procederà alla individuazione di una Società e/ o insieme di professionisti o raggruppamento di imprese per l'acquisizione di servizi agronomici e di supporto all'intera filiera cerealicola.

L'acquisizione di servizi specialistici riguarderà in primis il trasferimento di conoscenze ed il supporto tecnico- specialistico all'intera filiera del frumento duro (filiera della semola e della pasta).

In queste filiera, operano le seguenti tipologie di attori:

- ✓ imprese sementiere

- ✓ imprese agricole (comprese quelle di moltiplicazione delle sementi)
- ✓ altri fornitori di mezzi tecnici e servizi (ricerca e sperimentazione, assistenza tecnica,
- ✓ servizi commerciali)
- ✓ imprese di stoccaggio (Consorzi agrari, cooperative, organizzazioni di produttori,
- ✓ imprese private)
- ✓ imprese di prima trasformazione (mangimifici, mulini e semolifici, malterie ecc.)
- ✓ imprese di seconda trasformazione (pastifici, panifici, industria dolciaria)
- ✓ il settore commerciali: commercianti, la distribuzione organizzata e tradizionale
- ✓ i consumatori.

I servizi specialistici dovranno garantire:

a. orientamento dell'offerta verso politiche di qualità delle produzioni accompagnate da politiche di indirizzo dei processi produttivi sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e della sicurezza alimentare;

- rafforzamento della produzione , in termini di quantità e qualità prodotte;
- recupero di margini di redditività in tutti i segmenti della filiera cerealicola realizzata con la creazione di nuove relazioni attraverso le intese di filiera e i contratti quadro;
- aumento della dimensione economica delle imprese lungo l'arco di tutta la filiera, attraverso forme di cooperazione economica
- modernizzazione del settore con interventi normativi e processi di innovazione;
- potenziamento e ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali e logistiche;

b. rafforzamento e supporto alle filiere di prodotto;

Le filiere di prodotto di seguito elencate meritano una specifica attenzione sia per le specifiche tradizioni alimentari del territorio sia per la strategicità di beni di largo uso e consumo quotidiano:

- la "filiera del prodotto pane";
- la "filiera del prodotto pasta";

Gli attori posti nelle fasi intermedie e finali delle filiere originano una "domanda" che tende a differenziarsi in modo notevole, quale espressione di esigenze specifiche di qualità derivanti dal ricco patrimonio gastronomico tipico e locale.

c. ulteriori attività di supporto

Relazionare tra loro gli operatori, coinvolgendoli in processi produttivi partecipati e corresponsabili per la costruzione di un sistema produttivo -commerciale più stabile e più responsabile.

Gruppo di lavoro

Il proponente dovrà costituire un gruppo di esperti (minimo 3 unità) che si occuperà personalmente dell'espletamento dei servizi. Tale gruppo dovrà comprendere figure professionali che abbiano specifiche esperienze e titoli secondo quanto stabilito all'art.12. Le figure professionali richieste sono:

- **n. 2 esperti** con esperienza almeno triennale in accompagnamento e supporto a progetti di filiera nell'ambito dell' agrobiologia, pedologia, tecnologo alimentare;
- **n. 1 esperto** agronomo con esperienza almeno quinquennale sulla gestione e supporto di contratti di rete e progetti di filiera cerealicola.

Per ciascuna risorsa, proposta quale componente originario del gruppo di lavoro od in aggiunta/sostituzione, l'Aggiudicatario è tenuto a esplicitarne le generalità ed a presentare il relativo curriculum professionale in formato europeo da cui risulti il possesso dei requisiti necessari. In particolare, al fine di comprovare l'esperienza professionale nel profilo e nella materia oggetto dell'appalto, per ciascuna esperienza lavorativa occorre indicare nominativo e contatti della società/ ente presso cui si è maturata nonché la durata espressa in anni e mesi.

Ciascuno dei curricula in questione dovrà essere sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., contenere la liberatoria per il trattamento dei dati personali ed essere corredato da fotocopia di valido documento di riconoscimento.